

Circolare dell'Associazione dei dottori commercialisti sul nuovo strumento di verifica

Redditometro ma senza penalità

Individuare il reddito spendibile evitando le finalità punitiva

Il quarto comma

LA DISTINZIONE CHE È CONTENUTA NEL COMMA 4 DELLA NORMA IN VIGORE SINO AL 30 MAGGIO SCORSO (EO OPERATIVA, IN LINEA DI PRINCIPIO, SINO AGLI ACCERTAMENTI RIFERITI A TUTTO IL PERIODO DI IMPOSTA 2008) PREVEDE CHE:

- l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. È questo il principio dell'accertamento sintetico nel quale si parla, in generale, di elementi e circostanze di fatto certi e dunque tra questi possono essere ricomprese anche le spese;
- al fine dell'applicazione della rettifica si può operare con i bandi ed i coefficienti previsti dal dm 10 settembre 1992, determinando induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta. È questo il principio del redditorometro che costituisce una ipotesi all'interno della più generale categoria dell'accertamento sintetico.

DI DUILIO LIBURDI

Il nuovo redditorometro deve avere come finalità l'individuazione di un reddito spendibile e correttamente assoggettato a tassazione e non una finalità punitiva verso alcuni comportamenti di spesa. È questa l'indicazione di chiusura contenuta nella circolare dell'Associazione dei dottori commercialisti, sezione di Milano, dello scorso 14 luglio nella quale vengono analizzate le nuove disposizioni introdotte dalla manovra correttiva e che riscrivono, come noto, il contenuto dell'articolo 38 del dpr n. 600 del 1973 nella parte in cui è possibile la rideterminazione del reddito complessivo del contribuente.

I principi normativi. Il documento di prassi mette bene in luce quello che il principio innovativo contenuto nel decreto legge n. 78 del 2010 e cioè considerare ogni tipologia di spesa sostenuta dal contribuente, sia per l'acquisizione che per il mantenimento di alcuni beni. Questo è il primo fondamentale elemento su cui si muove l'articolo 38 del dpr n. 600 applicabile in relazione agli accertamenti relativi al periodo

di imposta 2009 e costituisce, come detto, il maggiore elemento di differenziazione rispetto al passato. Viene infatti osservato come, rispetto al passato, il nuovo redditorometro non è più caratterizzato da una subordinazione statica dei coefficienti attribuiti ad una serie predefinita e chiusa di beni a cui si deve fare riferimento per procedere ad accertamento sintetico. Se l'osservazione da un punto di vista pratico è del tutto in linea con il dettato normativo, da un punto di vista giuridico il principio non è del tutto nuovo. Già ora, infatti, la formulazione dell'articolo 38, comma 4, del dpr n. 600 del 1973 non esclude la possibilità che l'amministrazione finanziaria proceda alla rettifica di quanto dichiarato dal contribuente sulla base di qualunque tipo di informazione (e dunque anche sulle spese sostenute) relativa al contribuente stesso.

Le spese di riferimento. Una volta individuati i principi contenuti nella manovra (tra i quali aspetto fondamentale è l'eliminazione del riferimento agli incrementi patrimoniali), la circolare richiama come, per effetto di alcune anticipazioni giunte dall'agenzia delle entrate, nonché di alcuni

passaggi contenuti nella prassi (ad esempio la circolare n. 13 del 2009), sono previste tre macro categorie di spese quali quelle:

- per gli immobili;
- per i mezzi di trasporto;
- per l'attività svolta nel tempo libero

Alle spese in questione dovrebbe essere attribuito un coefficiente di redditività e sarà dunque questo l'elemento discriminante nella determinazione del reddito complessivo attribuito al contribuente rispetto al quale saranno riconosciuti oneri deducibili e detrazioni di imposta. Da un punto di vista di tecnica di determinazione della maggiore imposta dovuta in base al redditorometro, infatti, si è in presenza di una vera e propria «riscrittura» della dichiarazione che, originariamente, risulta dunque essere infedele al verificarsi dello scostamento maggiore di un quinto tra quanto dichiarato e quanto sinteticamente accertato. In questo contesto, in ogni caso, viene meno nel nuovo testo normativo qualunque riferimento agli incrementi patrimoniali. Le nuove disposizioni normative dovrebbero dunque portare, con maggiore certezza, alla rappresentazione di quale sia la effettiva capacità di spesa del contribuente muovendo proprio dalle spese effettuate dallo stesso. In questo contesto, dunque, la circolare osserva che il nuovo redditorometro non deve rappresentare uno strumento utilizzato con finalità etiche al fine di indirizzare il contribuente verso comportamenti che sono ritenuti socialmente più meritevoli di altri ma, semplicemente, rivestire un ruolo finalizzato a comprendere da dove il contribuente ha tratto il reddito per sostenere le spese e se tale reddito è stato o meno assoggettato a tassazione

— © Riproduzione riservata —